

**CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRODUZIONE COMBINATA DI  
ENERGIA ELETTRICA E CALORE COME COGENERAZIONE**

**Schema di provvedimento per la definizione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164**

*25 luglio 2001*

## Premessa

*Il presente documento per la consultazione propone uno schema di provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per la definizione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 del 31 marzo 1999 e dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 142 del 20 giugno 2000.*

*Questo documento segue il documento per la consultazione "Criteri e proposte per la definizione di cogenerazione e per la modifica delle condizioni tecniche di assimilabilità degli impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili" del 3 agosto 2000, sul quale i soggetti interessati hanno formulato osservazioni e commenti scritti. Il presente documento viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità adotti un provvedimento in materia.*

*Osservazioni e proposte devono pervenire all'Autorità, per iscritto, entro il 21 settembre 2001.*

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Area elettricità

Autorità per l'energia elettrica e il gas

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.202/311 (Segreteria Area elettricità)

fax 02.655.65.222

e-mail: [a\\_e@autorita.energia.it](mailto:a_e@autorita.energia.it)

sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## INDICE

		Pag.
Punto 1	Definizioni	4
Punto 2	Definizione di cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo n. 164/00	7
Punto 3	Aggiornamento e periodo di validità dei parametri di riferimento	8
Punto 4	Attestazione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione	9
Punto 5	Verifiche sulla sezione o sull'impianto	10
Punto 6	Norme transitorie e finali	10

## Schema di provvedimento

Premesso: [omissis]  
Visto: [omissis]  
Ritenuto: [omissis]  
Considerato: [omissis]

### **Punto 1** ***Definizioni***

1.1 Ai fini del presente schema, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le seguenti:

- a) *Autorità* è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) *decreto legislativo n. 79/99* è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- c) *decreto legislativo n. 164/00* è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- d) *sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore* è un sistema che converte l'energia primaria del combustibile utilizzato nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), caratterizzato da una sostanziale autosufficienza funzionale, che recupera, in forma utile, parte dell'energia termica che nei processi tradizionali di produzione della sola energia elettrica deve essere ceduta all'ambiente. In luogo della produzione di energia elettrica, in forma congiunta alla produzione di energia termica, è ammessa anche la produzione di energia meccanica. La definizione implica un legame tecnico e la mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile dell'energia termica. L'energia termica generata viene trasferita all'utilizzazione in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinata a scopi di processo, di riscaldamento, di raffrescamento o di raffreddamento. Una sezione può avere in comune con altre sezioni alcuni servizi ausiliari o generali;
- e) *impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore* è un impianto, costituito da una o più sezioni, come definite alla precedente lettera d);
- f) *cogenerazione*, agli effetti dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164/00, è la produzione combinata di energia elettrica e calore che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo n. 164/00, garantisce un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei successivi punti del presente schema;
- g) *potenza nominale di un generatore elettrico*, espressa in kW, è la massima potenza ottenibile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati nella fase di collaudo preliminare all'entrata in esercizio, e rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- h) *potenza nominale di una sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore*, espressa in kW, è la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici della sezione, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;

- i) *potenza nominale di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore* è la somma aritmetica delle potenze nominali delle sezioni che compongono l'impianto;
- j) *potere calorifico inferiore di un combustibile*, a pressione costante, è la quantità di calore che si libera nella combustione completa dell'unità di peso o di volume del combustibile, con l'acqua contenuta nei fumi allo stato di vapore, ovvero con il calore latente del vapor d'acqua contenuto nei fumi della combustione non utilizzato a fini energetici;
- k) *energia primaria dei combustibili utilizzati da una sezione o da un impianto di produzione di energia elettrica e di calore  $E_c$*  è il contenuto energetico dei combustibili utilizzati, pari al prodotto del peso o del volume di ciascun tipo di combustibile utilizzato nel corso dell'anno solare per il rispettivo potere calorifico inferiore, come definito alla precedente lettera j);
- l) *produzione di energia elettrica lorda di una sezione o di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore* è la quantità di energia elettrica prodotta, misurata dai contatori sigillati dall'Ufficio tecnico di finanza situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici;
- m) *produzione di energia elettrica netta di una sezione o di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore  $E_e$*  è la quantità di energia elettrica lorda prodotta dalla sezione o dall'impianto nell'anno solare, diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della sezione o dell'impianto e delle perdite nei trasformatori principali. I servizi ausiliari includono i servizi posti sui circuiti che presiedono alla produzione di energia elettrica e di calore ed escludono i servizi ausiliari relativi alla rete di trasporto e distribuzione del calore (ad esempio, le pompe di circolazione dell'acqua calda);
- n) *produzione di energia termica utile di una sezione o di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore  $E_t$*  è la quantità di energia termica utile prodotta dalla sezione o dall'impianto nell'anno solare e pari alla differenza tra il contenuto entalpico in uscita ed in ingresso misurato alla sezione di separazione tra l'impianto di produzione e la rete di utilizzazione;
- o) *rendimento elettrico netto medio annuo* di un impianto termoelettrico destinato alla sola produzione di energia elettrica è il rapporto tra la produzione annua netta di energia elettrica e l'energia primaria del combustibile immessa annualmente nell'impianto, entrambe riferite all'anno solare;
- p) *rendimento termico netto medio annuo* di un impianto termico destinato alla sola produzione di energia termica è il rapporto tra la produzione annua netta di energia termica e l'energia primaria del combustibile immessa annualmente nell'impianto, entrambe riferite all'anno solare;
- q) *cogenerazione civile* è la produzione combinata di energia elettrica e calore con una quota di energia termica utile destinata, tramite reti di teleriscaldamento, alle utilizzazioni di tipo civile a fini di riscaldamento, di raffrescamento o di raffreddamento, condizionamento di ambienti residenziali, commerciali e industriali e all'uso igienico-sanitario, con esclusione delle utilizzazioni in processi industriali, in misura non inferiore al 70% dell'energia termica utile prodotta nell'anno solare e misurata come definito alla precedente lettera n);
- r) *cogenerazione industriale* è la produzione combinata di energia elettrica e calore destinata ad utilizzazioni diverse da quelle previste alla precedente lettera q);
- s) *indice di risparmio di energia IRE* è il rapporto tra il risparmio di energia primaria conseguito dalla sezione o dall'impianto di cogenerazione rispetto alla produzione

separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica e l'energia primaria richiesta dalla produzione separata definito dalla formula:

$$IRE = 1 - \frac{Ec}{\frac{Ee}{\eta_{es} p} + \frac{Et}{\eta_{ts}}}$$

dove:

- $E_c$ ,  $E_e$  e  $E_t$  sono definite, rispettivamente, alle precedenti lettere k), m) e n);
- $\eta_{es}$  è il rendimento elettrico medio netto, come definito alla precedente lettera o), della modalità di riferimento per la produzione di sola energia elettrica;
- $\eta_{ts}$  è il rendimento termico medio, come definito alla precedente lettera p), della modalità di riferimento per la produzione di sola energia termica;
- $p$  è un coefficiente che rappresenta le minori perdite di trasporto dell'energia elettrica che gli impianti di produzione di energia elettrica di taglia medio-piccola comportano quando immettono energia elettrica nelle reti di bassa o media tensione, evitando le perdite sulle reti, rispettivamente, di media e alta tensione, o quando autoconsumano l'energia elettrica autoprodotta, evitando le perdite associate al trasporto di energia elettrica fino al livello di tensione cui gli impianti stessi sono allacciati. Il coefficiente  $p$  è calcolato come media ponderata dei due valori di perdite evitate  $p_{immessa}$  e  $p_{autocons}$  rispetto alle quantità di energia elettrica immessa in rete  $E_{e_{immessa}}$  e autoconsumata  $E_{e_{autocons}}$  secondo la formula:

$$p = (p_{immessa} * E_{e_{immessa}} + p_{autocons} * E_{e_{autocons}}) / (E_{e_{immessa}} + E_{e_{autocons}})$$

Nella formula  $p_{immessa}$  e  $p_{autocons}$  hanno i valori che dipendono dal livello di tensione cui è allacciato l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore:

<i>Livello di tensione cui è allacciata la sezione o l'impianto</i>	$p_{immessa}$	$p_{autocons}$
BT (bassa tensione)	1- 4,3 / 100	1- 6,5 / 100
MT (media tensione)	1- 2,8 / 100	1- 4,3 / 100
AT/AAT (alta e altissima tensione)	1	1- 2,8 / 100

- t) *limite termico LT* è il rapporto tra l'energia termica utile annualmente prodotta  $E_t$  e l'effetto utile complessivamente generato su base annua dalla sezione o dall'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore, pari alla somma dell'energia elettrica netta e dell'energia termica utile prodotte ( $E_e + E_t$ ), riferiti all'anno solare, secondo la seguente formula:

$$LT = E_t / (E_e + E_t) * 100$$

con il significato dei simboli definito alla precedente lettera s);

- u) *data di entrata in esercizio di una sezione o di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore* è la data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale della sezione o dell'impianto;
- v) per *data di entrata in esercizio commerciale di una sezione o di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore* si intende la data di entrata in esercizio commerciale della sezione o dell'impianto fissata dal produttore, considerando come periodo di collaudo e avviamento un periodo massimo di 12

(dodici) mesi a partire dalla data in cui è stato effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale;

- w) *impianto esistente* è la sezione o l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore che, alla data dell'1 gennaio 2001, era già entrato in esercizio commerciale o per il quale, alla medesima data, erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione;
- x) *impianto di nuova realizzazione* è la sezione o l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore con data di entrata in esercizio commerciale successiva al 31 dicembre 2000.

## Punto 2

### **Definizione di cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo n. 164/00**

2.1 Si definisce cogenerazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo n. 164/00, un processo integrato di produzione combinata di energia elettrica e di energia termica utile, realizzato e controllato da una sezione o da un impianto, come definiti al precedente punto 1, lettere d) e e), che, a partire da una qualsivoglia fonte primaria di energia e con riferimento a ciascun anno solare, soddisfi entrambe le condizioni concernenti il risparmio di energia primaria e il limite termico di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3.

2.2 L'indice di risparmio di energia IRE, come definito al precedente punto 1, lettera s), per il processo di cui al precedente comma 2.1 non deve essere inferiore al valore minimo  $IRE_{min}$  fissato, per il triennio 1 gennaio 2001- 31 dicembre 2003, in misura non inferiore al 10% per gli impianti di nuova realizzazione, come definiti al precedente punto 1, lettera w), e in misura non inferiore al 5% per gli impianti esistenti, come definiti al precedente punto 1, lettera x), assumendo:

- a) per il parametro  $\eta_{es}$  il rendimento elettrico netto medio annuo delle modalità di riferimento per la produzione separata di sola energia elettrica, differenziato per ciascuna fascia di potenza nominale della sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore e per ciascun tipo di combustibile utilizzato, secondo i valori riportati nella seguente tabella:

Potenza nominale della sezione in MWe	Gas naturale, GPL, GNL	Olio combustibile, nafta, gasolio	Combustibili solidi fossili (*)	Rifiuti solidi organici ed inorganici (°)
≤ 1 MWe	0,38	0,36	0,34	0,23
> 1 - ≤ 10 MWe	0,40	0,38	0,35	0,23
> 10 - ≤ 25 MWe	0,43	0,41	0,35	0,25
> 25 - ≤ 50 MWe	0,46	0,41	0,36	0,25
> 50 - ≤ 100 MWe	0,48	0,42	0,36	0,27
> 100 - ≤ 200 MWe	0,49	0,43	0,38	0,27
> 200 - ≤ 500 MWe	0,52	0,44	0,39	0,27
> 500 MWe	0,55	0,45	0,40	0,27

(\*) Nel caso di utilizzo di combustibili solidi fossili di produzione nazionale in misura non inferiore al 20% dell'energia primaria annualmente immessa nella sezione o nell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore, i valori riportati in tabella sono ridotti del 5%. A tale fine, non rientrano tra i combustibili fossili di produzione nazionale il carbone di tipo coke, prodotto in Italia a partire da carbone di importazione, e il petrocoke o coke di petrolio.

(°) Nel caso di utilizzo di gas siderurgici, combustibili di processo e residui, biogas, gas naturale da giacimenti minori isolati : $\eta_{ES} = 0,35$  per tutte le fasce di potenza nominale della sezione.

Nel caso di sezioni o di impianti che utilizzano motori alternativi a combustione interna come motori primi, il parametro  $\eta_{es}$  risulta indifferenziato per taglia e per tipo di combustibile e pari a 0,42.

Nel caso di sezioni o di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore che utilizzino più combustibili di diverso tipo C1, C2,..., Cn, il parametro  $\eta_{es}$  viene calcolato come media ponderata dei parametri di cui alla precedente tabella rispetto all'energia primaria  $Ec_{C1}$ ,  $Ec_{C2}$ , ...,  $Ec_{Cn}$ , dei combustibili annualmente immessi nella sezione o nell'impianto, secondo la seguente formula:

$$\eta_{es} = (\eta_{es,C1} * Ec_{C1} + \eta_{es,C2} * Ec_{C2} + \dots + \eta_{es,Cn} * Ec_{Cn}) / (Ec_{C1} + Ec_{C2} + \dots + Ec_{Cn});$$

- b) per il parametro  $\eta_{TS}$  un valore pari a 0,8 nel caso di cogenerazione civile, come definita al precedente punto 1, lettera q), e pari a 0,9 negli altri casi.

2.3 Il *limite termico LT*, come definito al precedente punto 1, lettera t), per il processo di cui al precedente comma 2.1 non deve essere inferiore al 15%. Nel caso di impianti di nuova realizzazione che soddisfino la condizione di  $IRE_{min}$  di cui al precedente comma 2.2 ma non la condizione per il limite termico LT è ammessa, ai soli fini dell'esenzione dall'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, l'esenzione dal predetto obbligo per la quota di energia elettrica che soddisfa il limite termico del 15%. Nel caso di impianti di nuova realizzazione che conseguono indici di risparmio energetico di almeno 2,5 punti percentuali superiori al valore minimo  $IRE_{min}$  di cui al precedente comma 2.2, ai soli fini dell'esenzione dall'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, è ammessa una riduzione del limite termico LT in misura pari ad un punto percentuale per ogni 2,5 punti di indice di risparmio di energia IRE superiori al valore minimo  $IRE_{min}$  di cui al precedente comma 2.2, con un limite minimo dell'indice termico LT comunque non inferiore al 10%.

### **Punto 3**

#### ***Aggiornamento e periodo di validità dei parametri di riferimento***

- 3.1 I valori di riferimento per i parametri  $\eta_{es}$ ,  $\eta_{ts}$ , LT e  $IRE_{min}$ , come riportati al precedente articolo 2, sono in vigore per il triennio 1 gennaio 2001- 31 dicembre 2003 e vengono aggiornati dall'Autorità con periodicità triennale.
- 3.2 Per gli impianti esistenti, i valori di riferimento per i parametri  $\eta_{es}$ ,  $\eta_{ts}$ , LT e  $IRE_{min}$ , di cui al precedente articolo 2, rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione, per un periodo di quindici (15) anni per la cogenerazione civile e di dieci (10) anni per gli altri casi a partire dall'1 gennaio 2001.
- 3.3 Per gli impianti di nuova realizzazione i valori di riferimento per i parametri  $\eta_{es}$ ,  $\eta_{ts}$ , LT e  $IRE_{min}$  in vigore alla data di entrata in esercizio commerciale rimangono fissi, ai fini del



riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione, per un periodo di venti (20) anni per la cogenerazione civile e di quindici (15) anni per gli altri casi. A partire dall'anno solare successivo a quello nel quale vengono completati venti (20) anni di esercizio commerciale per la cogenerazione civile e quindici (15) anni per gli altri casi si applicano i valori di riferimento dei parametri aggiornati dall'Autorità su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per quel triennio.

- 3.4 Durante il periodo di collaudo e avviamento, e limitatamente al periodo massimo di 12 (dodici) mesi di cui al precedente punto 1, lettera v), agli impianti di nuova realizzazione entrati in esercizio commerciale nel triennio 1 gennaio 2001- 31 dicembre 2003 si applica il valore di  $IRE_{min}$  previsto per gli impianti esistenti, mentre agli impianti che entrano in esercizio commerciale in ciascun triennio successivo al 31 dicembre 2003 si applicano i valori di riferimento per i parametri  $\eta_{es}$ ,  $\eta_{ts}$ , LT e  $IRE_{min}$  previsti per gli impianti esistenti in vigore nel triennio precedente.
- 3.5 Agli impianti di nuova realizzazione per i quali, alla fine di un triennio di vigenza dei valori di riferimento dei parametri  $\eta_{es}$ ,  $\eta_{ts}$ , LT e  $IRE_{min}$  di cui al precedente punto 2, sono state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione, si applicano i valori di riferimento previsti per il triennio precedente .

#### **Punto 4**

##### ***Attestazione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione***

- 4.1 I soggetti produttori con sezioni o impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore che intendono avvalersi dei benefici di cui al precedente punto 1, lettera f), comunicano, separatamente per ciascun impianto, mediante dichiarazione firmata dal legale rappresentante sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il valore dell'indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, calcolati con riferimento ai valori dei parametri  $\eta_{es}$ ,  $\eta_{ts}$  fissati nel precedente punto 2, relativi all'anno solare precedente.
- 4.2 La dichiarazione di cui al comma 4.1 deve essere inviata alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, entro il 31 marzo di ogni anno. La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:
- a) identificazione del soggetto produttore, in particolare: ragione sociale, natura giuridica, sede legale;
  - b) identificazione della sezione e dell'impianto, in particolare: localizzazione geografica, eventuale denominazione, data di entrata in esercizio e data di entrata in esercizio commerciale, come definite, rispettivamente, al precedente punto 1, lettere u) e v);
  - c) energia elettrica utile prodotta nell'anno solare precedente dalla sezione o dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari ( $E_e$ ), espressa in MWh, come definita al precedente punto 1, lettera l); energia termica utile prodotta nell'anno solare precedente dall'impianto ( $\bar{E}_e$ ), espressa in MWh, come definita al precedente punto 1, lettera m); tipologia e quantità dei combustibili utilizzati ( $C_1$ ,  $C_2$ , ...,  $C_n$ ) e energia primaria immessa nell'anno solare precedente nell'impianto per ciascuna tipologia di combustibile ( $E_{cC_1}$ ,  $E_{cC_2}$ , ...,  $E_{cC_n}$ ), espressa in MWh, come definita al precedente punto 1, lettera k);

- d) metodi di misura e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze di cui alla precedente lettera c);
  - e) programma annuale di utilizzo della sezione e dell'impianto, in particolare: capacità di produzione combinata di energia elettrica e calore, rendimenti e combustibili utilizzati (inclusi combustibili di processo, residui o recuperi di energia, combustibili non commerciali), finalità della produzione (usi propri, distribuzione, vendita ad altri soggetti);
  - f) caratteristiche tecniche generali della sezione o dell'impianto, in particolare: tipo di sezione o di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e caratteristiche di generatori e scambiatori di calore, motori primi, generatori elettrici ed altri componenti significativi.
- 4.3 La documentazione di cui al precedente comma 4.2, lettere d) e f), deve essere trasmessa in occasione della prima richiesta di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e, successivamente, solo nel caso in cui siano intervenute variazioni con conseguenze significative sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione.
- 4.4 L'invio di informazioni incomplete o difformi comporta, per la sezione o per l'impianto, l'esclusione, per l'anno di riferimento, dei benefici di cui al precedente articolo 1, lettera f). La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ne dà comunicazione al soggetto produttore e all'Autorità.
- 4.5 In caso di dichiarazioni contenenti dati e informazioni non veritiere, l'Autorità, su segnalazione società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, può applicare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

## **Punto 5**

### *Verifiche sulla sezione o sull'impianto*

- 5.1 Le verifiche sulla sezione o sull'impianto atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici di cui al precedente punto 1, lettera f), sono effettuate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

## **Punto 6**

### *Norme transitorie e finali*

- 6.1 **[omissis]**